

Acquiescenza alla sentenza preclusiva dell'impugnazione

In mancanza di accettazione espressa, l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. [329](#) comma 1 c.p.c., può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato, abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e cioè quando sia possibile affermare che gli atti sono incompatibili, sotto il profilo logico o giuridico, con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.6.2013, n. 14120

...omissis...

1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. [329](#) c.p.c. e, formulando il quesito di diritto, chiedono se la sentenza impugnata ha violato l'art. [329](#) c.p.c. nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta acquiescenza tacita avendo individuato l'acquiescenza nella riscossione della somma alla quale il Tribunale aveva subordinato il trasferimento dell'immobile.

I ricorrenti sostengono che l'incasso, da parte del promittente venditore, della somma alla quale la sentenza di primo grado aveva subordinato il trasferimento dell'immobile costituiva atto privo dei caratteri di univocità e incompatibilità necessari ad integrare acquiescenza non essendo incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e non potendo considerarsi come manifestazione della volontà di non impugnare.

2. Il motivo non censura l'ulteriore statuizione di inammissibilità, per carenza di interesse, dell'appello proposto dalla Z. (sulla quale quindi si è formato il giudicato), ma la ritenuta inammissibilità dell'appello del R. per sua acquiescenza alla sentenza di primo grado, ravvisata nel compimento di atti (l'accettazione del corrispettivo della vendita) incompatibili con la volontà di avvalersi dell'appello.

Questa Corte (Cass. 11/7/2005 n. 14489) in un caso analogo nel quale il promittente venditore aveva accettato la somma a lei attribuitagli dal tribunale quale prezzo dell'immobile di cui al preliminare di vendita e successivamente aveva proposto impugnazione, aveva affermato che dalla sola riscossione della somma al pagamento della quale il tribunale aveva subordinato il trasferimento della proprietà dell'immobile non può in alcun modo desumersi che il promittente venditore abbia dimostrato, in termini non equivoci, di prestare acquiescenza alla sentenza stessa.

Il precedente è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l'acquiescenza alla sentenza esclusiva dell'impugnazione

consiste nell'accettazione della sentenza, oltretutto nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, quest'ultima ravvisabile quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè atti che siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (cfr. Cass. SS.UU., n. 8453/98).

Orbene, con riferimento alla presente controversia, si deve osservare che il mero adeguarsi alla statuizione del giudice, ancorché non immediatamente esecutiva, rivela, in generale, un atteggiamento passivo, di per sé ambiguo e sicuramente non incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge.

La prestazione ricevuta poteva pur sempre essere restituita in caso di accoglimento delle domande dell'accipiens e, dunque, non si produceva un effetto irreversibile.

La volontà abdicativa deve risultare da atti o fatti che sia sotto un profilo logico che sotto un profilo giuridico siano incompatibili con l'impugnazione, mentre nel caso concreto, l'accipiens ha mantenuto un atteggiamento meramente passivo di fronte all'altrui iniziativa accettando il denaro che gli era offerto e questa passiva accettazione non risulta incompatibile sul piano logico e giuridico con la volontà di impugnare, tanto più considerando che il promittente venditore, il quale aveva già immesso il promissario acquirente nella detenzione del bene, avanzava pretese creditorie dal promissario acquirente.

3. In conclusione il motivo di ricorso deve essere accolto e deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia che si atterrà al seguente principio di diritto:

In mancanza di accettazione espressa, l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. [329](#) comma 1 cod. proc. civ., può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato, abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e cioè quando sia possibile affermare che gli atti sono incompatibili, sotto il profilo logico o giuridico, con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.